Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 2 settembre — Numero 209

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** — *nel Regno cent.* **20** — *arretrato in Roma cent.* **30** — *nel Regno cent.* **40** — *all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Regio decreto *n. 1444 che concede piena ed intera esecuzione all'accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente il divieto di pesca nelle acque di Lugano.*

Regio decreto *n. 1456 che autorizza il ministro della marina a trasferire nel ruolo degli ufficiali medici di complemento della R. marina gli ufficiali medici della Croce Rossa italiana.*

Regio decreto *n. 1457 che autorizza il trasferimento dei capitani e tenenti di complemento del genio navale nel ruolo degli ufficiali in servizio effettivo.*

Regio decreto *n. 1458 che sotto determinate condizioni, autorizza di non farsi luogo al procedimento, prescritto dall'articolo 607 del Codice penale militare marittimo, per perdite di RR. navi.*

Regio decreto *n. 1459 che stabilisce norme per la somministrazione di crediti da parte del tesoro dello Stato alle cooperative, per enti ed istituti di consumo per acquisto, conservazione e distribuzione dei generi di prima necessità.*

Regio decreto *n. 1501 di amnistia e condono di reati comuni.*

Regio decreto *n. 1502 di amnistia e condono di reati militari*

Regio decreto *n. 1503 di amnistia e condono per contravvenzioni in materia finanziaria.*

Regio decreto *n. 1504 di condono di pene disciplinari inflitte al personale delle Ferrovie dello Stato.*

Regio decreto *n. 1505 che dichiara la cessazione dello stato di guerra nei territori delle provincie di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova e Mantova.*

Disposizioni diverse.

Ministero d'agricoltura: *Divieto d'esportazione* — **Ministero del tesoro:** *Smarrimenti di ricevute — Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1919* — **Ministero delle finanze:** *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro** *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi* — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 6 agosto 1919* (Continuazione) — **Camera dei deputati:** *Sedute dell' 8 agosto 1919* — **Cronaca italiana — Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1444** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari esteri e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo fra l'Italia e la Svizzera risultante dallo scambio di note in data 21 aprile e 16 maggio 1919 che modifica il tempo di divieto di pescare gli Agoni e le Alborelle e di usare le reti « Bedine » nelle acque di Lugano, che bagnano i territori dei due Stati, in parziale riforma della Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 e del corrispettivo regolamento emanato di comune concerto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

N. 12200/274.

Il R. Ministero degli Affari Esteri alla Legazione Svizzera in Roma.

Nota verbale.

Con riferimento alla nota verbale del 23 marzo corrente anno n. 18/XI il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di portare alla conoscenza della Legazione Svizzera che il R. Governo italiano ha

recato la sua migliore attenzione sulla proposta che la Confederazione Elvetica ha notificato a mezzo della sua Legazione in Roma, perchè, anche nel 1919, per il lago di Lugano:

a) si riducano al periodo dal 30 maggio al 13 giugno il divieto di pescare gli Agoni e le Alborelle e quello di usare le reti « Bedina di Agoni » e « Bedina da Alborelle »;

b) si consenta di ampliare di alcuni metri l'altezza massima delle reti stesse.

Tenendo presenti le ragioni che hanno determinato la proposta, e cioè le attuali esigenze della pubblica alimentazione, il Governo italiano aderisce all'idea di stipulare, con scambio di note verbali, un accordo con la Confederazione Elvetica per ciò che riguarda la detta riduzione dei tempi di divieto su menzionati.

Ma per ciò che concerne le dimensioni delle reti « Redine » sovra indicate il Governo italiano deve, con suo rincrescimento, dichiarare di non potersi allontanare dall'avviso espressogli dagli « esperti » all'uopo interpellati, per il mantenimento della misura delle reti, fissata dalla tabella A annessa al vigente regolamento (approvato di comune concerto con la Svizzera) per la pesca nelle acque italo-elvetiche.

Il Governo italiano confida che la Confederazione Elvetica darà la sua adesione all'accordo, limitato alla sola diminuzione dei tempi di divieto su ricordati.

Roma, 21 aprile 1919.

N. 49.

La Legazione Svizzera in Roma al Regio Ministero degli affari esteri.

Note verbale.

Par une note du 21 avril n. 12200/274 le Ministère Royal des Affaires Etrangères avait eu l'amabilité de communiquer à la Légation de Suisse les propositions du Gouvernement Royal concernant la pêche dans le lac de Lugano, en particulier sur la réduction de la période d'interdiction de la pêche, l'usage des filets pour la pêche à la bédine et l'augmentation de la hauteur des filets à bédine. Par contre le Gouvernement Royal ne pouvait pas se déclarer d'accord avec l'agrandissement des mailles des filets pour la pêche à la bédine.

Conformément aux instructions télégraphiques reçues aujourd'hui du Gouvernement Fédéral, la Légation à l'honneur d'informer le Ministère Royal que les Autorités fédérales sont d'accord avec les propositions du Gouvernement Italien. Elle se plait à espérer que le nouvel arrangement pourra entrer immédiatement en vigueur.

Omissis.

Rome, le 16 mai 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: TITTONI.

Il numero 1456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro della marina di trasferire nel ruolo degli ufficiali medici di complemento gli ufficiali medici della Croce Rossa italiana che ne facciano domanda, sempre che per speciali loro qualità si ritenga possano essere utilmente impiegati nel corpo sanitario militare marittimo.

Il trasferimento avverrà col grado ed anzianità già acquistati nel ruolo della Croce Rossa italiana, previo nulla osta della presidenza dell'Associazione della Croce Rossa italiana, nonchè il parere favorevole dell'Ispettorato di sanità militare marittima o del Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.

Qualora l'ufficiale medico trasferito risulti possedere uguale anzianità di grado di altro inscritto nel ruolo della R. marina, ma non proveniente dalla Croce Rossa italiana, l'ufficiale già appartenente alla R. marina precederà nel ruolo.

Il presente decreto avrà vigore fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1457 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i capitani ed i tenenti di complemento del genio navale i quali abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo durante il periodo di guerra, potranno, in base a concorso per titoli, essere trasferiti nel ruolo degli ufficiali del genio navale in servizio effettivo.

In questo ruolo essi conserveranno il proprio grado e la propria anzianità.

Vi potranno essere pure trasferiti col grado di tenente i sottotenenti di complemento del genio navale laureati ingegneri, che durante la guerra abbiano prestato servizio effettivo per almeno nove mesi.

Art. 2.

I concorrenti non dovranno aver superata, alla data di notificazione del concorso, l'età di 35 anni se capitani, di 32 anni se tenenti e di 30 anni se sottotenenti.

Art. 3.

I posti da conferirsi per concorso in base alle presenti disposizioni non potranno superare la metà delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali in servizio attivo per ciascun grado alla data del concorso stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1458 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 607 della legge 28 novembre 1869, n. 5366, che approva il Codice penale militare marittimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con il ministro di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Per le perdite di Regie navi, avvenute dalla dichiarazione di guerra alla pubblicazione della pace, il procedimento prescritto dall'art. 607 del codice penale militare marittimo potrà non aver luogo qualora, a giudizio del ministro della marina, sentito il parere del capo di stato maggiore, non risultino motivi di sospetto sulla condotta del comandante o di altre persone di bordo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta l'urgenza di adottare provvedimenti eccezionali intesi a favorire l'azione delle Cooperative, degli Enti e Istituti di consumo nei riguardi della produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione dei generi di prima necessità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di fornire alle Società cooperative di consumo ed ai loro Consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti, agli Istituti di consumo e agli enti autonomi di consumo di carattere pubblico, debitamente riconosciuti, i mezzi di cui abbisognano per acquistare e conservare generi di prima necessità, e distribuirli a modici prezzi ai consumatori, il tesoro dello Stato potrà fare somministrazioni al tasso del 4 per cento all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione fino alla concorrenza di 30 milioni.

Art. 2.

Le somministrazioni di cui all'art. 1 saranno fatte dal Ministero del tesoro dietro domanda motivata dell'Istituto nazionale predetto, accompagnata da un elenco delle sovvenzioni da concedere. Per le operazioni di cui all'art. 1 l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione non potrà esigere un interesse superiore al cinque per cento.

Art. 3.

A garanzia delle sovvenzioni di cui all'art. 1° l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà richiedere dall'ente prestatario la costituzione del privilegio speciale sulle merci e derrate ai sensi e con le norme del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723.

Art. 4.

Dopo il primo comma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723, è aggiunto il seguente:

« L'Istituto sovventore può tuttavia consentire che le somme incassate in seguito alla alienazione delle merci o derrate sulle quali è costituito il privilegio, siano impiegate nell'acquisto di altre merci o derrate, nel qual caso il privilegio resterà di diritto trasferito sui nuovi acquisti ».

Art. 5.

Le somministrazioni fatte dal tesoro per le sovvenzioni di cui all'art. 1 devono essere rimborsate dallo Istituto nazionale entro il 31 dicembre 1921.

Art. 6.

Il tesoro dello Stato mette a disposizione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione un fondo fino all'ammontare di 20 milioni, da erogarsi in mutui a favore di Società cooperative di consumo e loro Consorzi, di Istituti ed enti autonomi di consumo di carattere pubblico, debitamente riconosciuti, nonchè di enti morali aventi finalità analoghe per la creazione di impianti di notevole importanza per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di generi alimentari.

A questo fine gli Istituti predetti dovranno presentare istanza in carta libera al Dicastero che provvede agli approvvigionamenti, il quale, ove la trovi meritevole di accoglimento, autorizzerà il mutuo, stabilendone le condizioni, le modalità e le garanzie.

Art. 7.

Per le operazioni contemplate dal presente decreto, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione deve tenere gestione distinta e contabilità separata.

L'Istituto si rimborserà delle spese di gestione e di quelle inerenti alla vigilanza da esercitare sulle cooperative e sugli enti sovvenzionati, nella misura che sarà determinata con decreto del Dicastero che provvede agli approvvigionamenti.

L'eventuale utile residuo della gestione sarà devoluto al tesoro dello Stato nei modi e termini che saranno stabiliti con decreto del Dicastero predetto, di concerto con il Ministero del tesoro, per essere impiegato preferibilmente, ad aiutare le istituzioni intese ad agevolare lo sviluppo della cooperazione.

Art. 8.

A tutte le operazioni contemplate dal presente decreto ed agli atti relativi si applicano le disposizioni fiscali dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1501 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduta amnistia:

1° per qualsiasi reato commesso col mezzo della stampa prima del 22 luglio 1919;

2° per i reati colposi preveduti negli articoli 371 e 375 del Codice penale, e per ogni reato colposo preveduto da disposizioni di decreti Reali o Luogotenenziali, o di bandi di autorità militare;

3° per i reati rispetto ai quali l'esercizio dell'azione penale è tuttora sospeso per effetto delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811, se la sospensione è derivata dal servizio militare prestato dall'imputato, o da alcuno degli imputati, purchè si tratti di reati punibili con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a dieci anni o con pena pecuniaria di qualsiasi misura, sola o accompagnata alla detta pena;

4° per qualsiasi reato imputato:

a) a chi posteriormente alla data del reato, sia stato dichiarato invalido di guerra in seguito a lesioni o infermità sofferte per servizio di guerra o per un fatto di guerra, comprese nelle prime otto categorie della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

b) a chi abbia conseguito due medaglie al valore, ovvero due promozioni per merito di guerra, o una medaglia al valore e una promozione per merito di guerra, posteriormente alla data del reato;

5° per i reati punibili con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel minimo a cinque anni, o con pena pecuniaria di qualsiasi misura, sola o congiunta alla detta pena se l'imputato abbia conseguito una medaglia al valore ovvero una promozione per merito di guerra, posteriormente alla data del reato;

6° per i reati contemplati negli articoli 115, 118 a 130, e, in relazione a questi, nell'art. 134 del Codice penale e per quelli contemplati negli articoli 135, 139, 140, 141 dello stesso Codice;

7° per i reati commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni e tumulti, determinati da cause politiche od economiche, esclusi l'omicidio e i reati contemplati negli articoli 372 nn. 1 e 2, 373, 408 e 409 del Codice penale;

8° per i reati contro la libertà del lavoro (art. 165 a 167 Codice penale), commessi prima del 22 luglio 1919;

9° per i reati di indebito abbandono del proprio ufficio (articolo 181 Codice penale);

10° per i delitti di violenza e resistenza all'autorità (art. 187 a 190 Codice penale) e di oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità (art. 194 a 196 Codice penale);

11° per i delitti di istigazione a delinquere e, in relazione ad essi, per quello contemplato nell'art. 251 del Codice penale purchè l'imputato non abbia subito alcuna precedente condanna per questa specie di reati e purchè si tratti di reati commessi prima del 22 luglio 1919;

12° per i reati preveduti nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 674, contenente provvedimenti straordinari di sicurezza pubblica;

13° per i delitti contemplati negli articoli 381 e 382 del Codice penale;

14° per i reati contro la proprietà, non inclusi nei numeri precedenti, pei quali l'azione penale non può essere esercitata senza querela;

15° per le contravvenzioni prevedute negli articoli 434 a 446, 453 a 459, 475, 476, 482, 493, 494 del Codice penale, negli articoli 1, 7 e 8 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, e per quelle prevedute nei bandi dei comandi militari a carico di non militari;

16° per qualsiasi delitto non contemplato nei numeri precedenti, punibile con sola pena pecuniaria non superiore a cento lire o con pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un mese, sola o congiunta alla pena pecuniaria nella detta misura. Sono escluse da questo beneficio le violazioni dei RR. decreti 13 e 24 luglio 1919, nn. 1146 e 1296 e 3 agosto 1919, n. 1360.

Nei casi indicati ai numeri 4° e 5°, l'interessato presenta al procuratore del Re le prove occorrenti per l'applicazione dell'amnistia.

Nel caso indicato al n. 3° l'amnistia è esclusivamente personale.

Art. 2.

È conceduta, a favore di chi non abbia subito alcuna precedente condanna per delitto, la riduzione a metà, a titolo di condono, delle condanne a pena pecuniaria non superiore a lire tremila e di quelle a pena restrittiva della libertà personale non superiore a un anno, sola o accompagnata a pena pecuniaria, qualora a dette condanne non siano applicabili le disposizioni dell'articolo precedente. Sono però escluse da qualsiasi condono le condanne per violazione dei RR. decreti 13 e 24 luglio 1919, nn. 1146 e 1296 e 3 agosto 1919, n. 1360.

Art. 3.

L'amnistia e l'indulto disposti nei due articoli precedenti si applicano alle azioni penali e alle condanne in conformità degli articoli 86 e 87 del Codice penale.

Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato, l'indulto si applica una volta sola, cumulate le pene secondo le norme degli articoli 77 e seguenti del Codice penale. Concorrendo la pena pecuniaria con quella restrittiva della libertà personale l'indulto si applica ad entrambe.

Art. 4.

La efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso preveduti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso, salvo quanto è disposto nei numeri 1°, 3°, 4°, 5°, 8° e 11° dell'art. 1.

Quando si tratti di reati continuati o permanenti il presente decreto si applica solamente nel caso che la continuazione o la permanenza sia cessata non più tardi del decimo giorno anteriore alla sua data, esclusa questa dal computo del termine.

Esso non pregiudica le azioni civili nascenti dai reati, nè i diritti dei terzi, nè l'azione dell'erario per riscossione dei diritti degli ufficiali giudiziari dipendenti da ordinanze o sentenze divenute irrevocabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1502 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto l'art 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia, la guerra e la marina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per il reato di diserzione, anche se reiterata, qualora la durata complessiva dell'assenza arbitraria non abbia superato sei mesi.

Se la durata complessiva dell'assenza arbitraria abbia superato sei mesi, le pene inflitte o da infliggersi per reato di diserzione sono commutate in condanne condizionali, sostituendosi al tempo stesso all'ergastolo la reclusione militare per anni dieci, e riducendosi a cinque anni della stessa pena tutte le altre.

Sono esclusi i reati di diserzione con passaggio al nemico e i reati di diserzione armata preveduti nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952.

Art. 2.

È concessa amnistia ai renitenti che non risposero alla chiamata a visita, e ai disertori che non risposero alla chiamata alle armi per mobilitazione o durante la guerra, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio negli eserciti degli Stati alleati o associati, od almeno siano stati inscritti o registrati per prestarvi servizio prima del 4 novembre 1918;

b) siano stati esonerati da un Governo alleato o associato dal prestare servizio alle armi, perchè appartenenti ad aziende od industrie interessanti la difesa o l'economia dello Stato;

c) abbiano avuto residenza al tempo della chiamata alle armi e durante la guerra fino alla data indicata nella lettera *a*) in uno Stato nemico, in Russia, in Rumenia o in paesi fuori di Europa (esclusi i dominî e protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco);

d) siano inabili al servizio militare per infermità contemplate nel nuovo elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare (ediz. 1917).

In tali casi l'interessato presenta all'avvocato militare competente le prove occorrenti per l'applicazione dell'amnistia.

L'amnistia non dispensa dal presentarsi alle armi coloro che siano ancora obbligati a compiere la ferma di leva data la classe, alla quale appartengono, e non abbiano alcun titolo ad esenzione.

Art. 3.

È concessa amnistia per gli altri reati militari, commessi durante la guerra, puniti con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a dieci anni, o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire diecimila, o puniti con la destituzione, dimissione, rimozione o privazione o sospensione dal grado o sospensione dall'impiego, sole o congiunte con le altre pene nel presente articolo indicate.

Art. 4.

Le condanne a pene temporanee da infliggersi per il reato di diserzione ai militari che siano latitanti all'entrata in vigore del presente decreto, qualora l'imputato si costituisca entro tre mesi dalla data dello stesso decreto a una autorità militare o consolare italiana, sono commutate in condanne condizionali, ed all'ergastolo è sostituita la reclusione militare.

Art. 5.

Le pene temporanee restrittive della libertà personale per un tempo non superiore a sette anni e le pene pecuniarie non superiori a lire diecimila sole o congiunte alla pena restrittiva della libertà personale, inflitte o da infliggersi ai militari, sono condonate, e di altrettanto sono ridotte le pene superiori, se non ne sia stata disposta la sospensione o dilazione.

La pena dell'ergastolo è ridotta di un grado.

Sono eccettuati da tale condono i disertori con passaggio al nemico, e le persone condannate per reati di tradimento, spionaggio e arruolamento, preveduti in disposizioni diverse dagli articoli 74, 77 primo e secondo capoverso del Codice penale per l'esercito e 75 e 78 primo e secondo capoverso del Codice penale militare marittimo.

Art. 6.

Le pene della reclusione militare o della detenzione, inflitte o da infliggersi, sono commutate in condanne condizionali e ridotte al tempo stesso alla metà se raggiungono od eccedono gli anni venti, e ad un terzo se inferiori ai venti anni.

Art. 7

Le pene inflitte per qualsiasi reato, per le quali sia stata comunque disposta la sospensione o la dilazione della esecuzione per la durata della guerra, sono commutate in condanne condizionali, e al tempo stesso, se superiori a cinque anni, ridotte a tale limite.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche dall'autorità giudiziaria ordinaria competente a norma dei decreti Luogotenenziali 21 febbraio 1919, n. 160 e 4 luglio 1919, n. 1083. La detta autorità per tale applicazione avrà riguardo alle pene comminate dalle leggi militari.

Le disposizioni del presente decreto relative al reato di diserzione si applicano anche ai militari incorsi nei reati preveduti nelle Ordinanze del Comando supremo del R. esercito in data 16 dicembre 1917, 12 novembre 1918, nel decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1749, ai militari sbandati incorsi nei reati preveduti nelle Ordinanze del Comando supremo del R. esercito in data 2 e 14 novembre 1917 e ai militari incorsi nel reato preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 9.

In caso di concorso, a favore di una stessa persona e per uno stesso reato, di più benefici concessi dalle disposizioni del presente decreto, si applica il solo beneficio più favorevole.

La stessa norma si applica in caso di concorso, a favore di una stessa persona e per uno stesso reato, di benefici concessi dal presente decreto con quelli concessi dal R. decreto 21 febbraio 1919, n. 157.

Concorrendo il beneficio della riduzione della pena con quello della conversione in condanna condizionale, i due benefici si cumulano.

Art. 10.

Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica indistintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una volta, dopo cumulate le pene a termini di legge.

I provvedimenti di scarcerazione provvisoria a favore di coloro che, in virtù del presente decreto, hanno diritto alla dimissione dal carcere, possono essere disposti dall'avvocato generale militare o da ufficiali della giustizia militare da lui delegati.

Art. 11.

In tutti i casi, in cui in virtù del presente decreto la condanna sia commutata in condizionale, la commutazione si verifica di diritto, e la condanna cessa di avere effetto, se il condannato entro il termine di cinque anni dalla data del presente decreto non commetta alcun reato preveduto nei Codici penali militari, nè alcun delitto preveduto nel Codice penale comune, o in altra legge penale; altrimenti è espiata a norma di legge, previa revoca da parte del giudice ordinario o militare, che pronuncerà l'ultima condanna.

Art. 12.

Gli effetti inerenti alla perdita del grado ed alla sospensione dall'impiego inflitte o da infliggersi anche come accessorie a pena restrittiva della libertà personale per reati per i quali sia intervenuta amnistia, condono o commutazione di pena, in virtù del presente decreto o del R. decreto 21 febbraio 1919, n. 157, cesseranno sopra

domanda dell'interessato ed in seguito a conforme parere motivato del tribunale supremo di guerra e marina; contro il quale non è ammesso reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Il parere sarà espresso a seguito di deliberazione presa in Camera di consiglio nei modi prescritti per le deliberazioni delle sentenze, udite le conclusioni dell'avvocato generale militare e tenuti presenti la sentenza di condanna, gli atti del procedimento penale ed ogni circostanza morale e giuridica del caso. Il tribunale supremo può anche assumere informazioni sommarie e dirigere rogatorie alle autorità giudiziarie o consolari.

La domanda dovrà essere proposta dall'interessato nel termine perentorio di centottanta giorni da quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

La reintegrazione nel grado è concessa con decreto Reale se trattasi di ufficiali, con decreto Ministeriale in ogni altro caso.

La reintegrazione ha luogo nel grado che il militare aveva al momento della condanna e con l'anzianità che allo stesso momento gli competeva nel ruolo cui apparteneva.

Art. 14.

Il presente decreto si applica ai reati in esso preveduti commessi anteriormente alla sua data ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli* MORTARA.

Il numero 1503 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti e col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto, per contravvenzione alle leggi:

A.

Sulle tasse di registro e di successione.

B.

Sulle tasse di bollo e cioè:

1° tasse comprese nella tariffa generale allegato *A* al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135;

2° tasse comprese nella tariffa speciale allegato *B* al detto testo unico relative alle note e conti di trattoria, osteria, caffè e altri esercizi pubblici, ai biglietti delle scommesse, ai biglietti d'ingresso per spettacoli pubblici, alle profumerie e specialità medicinali ed alle gemme, gioielli e cose preziose;

3° tassa sui biglietti e riscontri per trasporto di persone sulle linee tramviarie, urbane ed intercomunali, sulle linee d'omnibus urbane e sulle linee di navigazione interna urbane ed intercomunali di che al decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560;

4° tasse sulle citazioni per biglietto o licenza per rilascio di beni immobili, per finita locazione avanti i giudici conciliatori e su doppio originale delle scritture private di che al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629;

5° tasse raddoppiate di che al decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1134;

6° tasse sulle ricevute, note e bollettini di entrata di merci e relativi ordini di estrazione dai magazzini generali e depositi franchi e sulle bollette per stagionatura, purga e pesatura delle sete di che al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1818;

7° tassa sulle chiamate di causa nei giudizi civili e commerciali di che ai decreti Luogotenenziali 17 ottobre 1918, n. 1669, e 27 febbraio 1919, n. 230;

8° tassa sugli avvisi di pubblicità inseriti nei giornali, nelle pubblicazioni periodiche ed in altre stampe, di che ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1825, e 22 dicembre 1918, n. 2003.

C.

Sulle tasse in surrogazione del bollo e registro e sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

D.

Sulle tasse ipotecarie.

E.

Sulle tasse di manomorta.

F.

Sulle tasse per le concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

G.

Sulle tasse per i contratti di borsa.

H.

Sulle tasse per i velocipedi, motocicli, automobili e autoscafi.

I.

Sulle volture catastali dell'antico e nuovo catasto.

Per le contravvenzioni indicate alle lettere *B*), *F*), *G*), *H*), commesse fino alla data del presente decreto, le quali abbiano formato oggetto di precedenti condanne, cessano i relativi effetti penali.

Il condono non ha luogo se entro il giorno 31 dicembre 1919 non siano pagate integralmente le tasse dovute, ed inoltre siano adempiute nello stesso termine, e in quanto è possibile, le formalità prescritte.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, dell'art. 5 del decreto 11 febbraio 1915, n. 114, e dell'art. 1 del decreto 15 luglio 1915, n. 1153, circa il pagamento rateale delle tasse di successione ivi contemplate, ma il condono non avrà luogo qualora per il mancato pagamento di una rata di tassa si incorresse nella decadenza della dilazione concessa in base ai citati articoli della legge del 1902 e dei decreti del 1915.

Il condono delle pene pecuniarie sancite dalle leggi indicate nella lettera *F*) e dipendenti dall'esercizio di atti senza la prescritta autorizzazione o licenza, è subordinato al pagamento, entro il 31 dicembre 1919, della tassa stabilita per l'autorizzazione o licenza, senza pregiudizio delle facoltà spettanti all'amministrazione competente di concedere o negare l'autorizzazione o licenza, e del diritto di percepire la tassa relativa nel caso di concessione.

Art. 2.

È concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della libertà personale.

A.

Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20:

Art. 80. — Differenze tra le merci ed il manifesto di carico.

Art. 81. — Differenze tra le merci presentate e la relativa dichiarazione.

Art. 82. — Differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per l'alterazione dei colli.

Art. 83. — Differenze nelle dichiarazioni di merci in uscita ammesse alla restituzione dei diritti.

Art. 84. — Differenze riscontrate nei magazzini di depositi di proprietà privata.

Art. 85. — Contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno sui tessuti.

Articoli 87, 88 e 89. — Contravvenzioni disciplinari.

Art. 90. — Inosservanza delle discipline imposte per le barche nelle zone di vigilanza.

Art. 91. — Pene per ogni altra contravvenzione.

Art. 92. — Pene per i reati cumulate alle multe.

Art. 105. — Pene per gli impiegati dello Stato e per gli agenti della forza pubblica.

Articoli 125 e 126. — Differenze su merci di importazione e di esportazione temporanea.

B.

Art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime tributario della saccarina.

C.

Art. 20 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, modificato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n. 3018, nonchè articoli 21 e 25 della legge testè indicata, in materia di tasse di fabbricazione sulle acque gassose e sulla birra.

D.

Articoli 16, 17 e 20 del Reale decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, convalidato con legge 13 maggio 1888, n. 5407, in materia di tasse di fabbricazione sull'acido acetico.

E.

Articoli 2, 3 e 4 dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, in materia di tasse sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffè.

F.

Art. 4 dell'allegato *C* alla legge testè indicata, per la tassa sulla fabbricazione degli olii minerali e relativa tassa di vendita.

G.

Art. 8 dell'allegato *F* alla ripetuta legge per la tassa sul consumo del gas luce e dell'energia elettrica.

H.

Articoli 16 a 18 e 20 del regolamento 16 aprile 1896, n. 106, per la tassa di fabbricazione sul glucosio, sul maltosio e sciroppi di maltosio.

I.

Articoli 17 a 27 del testo unico 2 marzo 1902, n. 56, per la tassa di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti.

L.

Articoli 26 a 28 del regolamento 2 luglio 1903, n 347, per la tassa e sopratassa di fabbricazione dello zucchero indigeno.

M.

Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella *A* annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti.

N.

Articoli 9 e 10 del regolamento 1° maggio 1881, n. 183, ed articoli 9 a 11 dell'allegato 1, al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, per la tassa di fabbricazione sugli olii di semi.

P.

Articoli 12 a 19 dell'allegato *C* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, per la tassa di fabbricazione sui saponi, liscive ed acque da bucato.

Q.

Articoli 62 e 63 del testo unico della legge sui dazi di consumo 7 maggio 1908, n. 248.

Per le pene inflitte in eccedenza ai limiti di cui al primo comma del presente articolo, sarà accordata la diminuzione fino a concorrenza dei limiti medesimi, a titolo d'indulto.

Per le contravvenzioni daziarie di cui alla lettera *Q*, commesse da Società cooperative, l'amnistia è concessa senza la limitazione di somma di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

È concesso il condono e cessano gli effetti penali delle precedenti condanne, per le infrazioni commesse fino alla data del presente decreto, aventi carattere di semplice contravvenzione e previste dalle leggi qui appresso indicate, purchè le pene pecuniarie stabilite per tali infrazioni, non superino le L. 500:

A.

Sulla privativa dei sali.

B.

Sulla privativa dei tabacchi.

C.

Sulla privativa del lotto.

D.

Sul monopolio di vendita delle carte da giuoco.

E.

Sul monopolio di vendita dei fiammiferi.

F.

Sulla vendita del chinino per conto dello Stato.

Sono escluse dal detto beneficio le contravvenzioni di cui alla lettera *B*) comminate in applicazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 649, riguardante la occultazione di tabacchi in quantità eccedente un chilogramma.

Art. 4.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

A.

Per le contravvenzioni all'articolo 7 della legge 23 giugno 1873, n. 1444 (serie 2ª), sulle sopratasse per omessa o inesatta denunzia delle imposte dirette.

B.

Per le contravvenzioni all'articolo 69 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) sull'imposta di ricchezza mobile.

Sono altresì condonate le sopratasse incorse e non pagate fino alla data del presente decreto, stabilite dagli articoli 1 e 4 della detta legge.

C.

Per le contravvenzioni contemplate nei decreti Luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *B* e 31 dicembre 1916, n. 1824, relativi all' imposta sui militari non combattenti.

D.

Per le contravvenzioni contemplate dai decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1894 e 4 febbraio 1917, n. 231, relativi alla imposta sulle esenzioni dal servizio militare.

E.

Per le contravvenzioni contemplate dal decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato *E* sulle riserve di caccia.

F.

Per le contravvenzioni contemplate dagli articoli 10 e 18 del testo unico dei tributi straordinari imposti durante la guerra approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857 (allegato *D*) relativo all'imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori delle Società commerciali e degli amministratori delle Società per azioni.

G.

Per le contravvenzioni contemplate dall'articolo 7 del decreto 17 novembre 1918, n. 1835, relativo ad una imposta complementare sui redditi e ad una imposta del 2 0|0 sui dividendi, sugli interessi e sui premi dei titoli emessi dalle Società per azioni e da enti.

Il condono è subordinato alla condizione che i contravventori presentino le dichiarazioni o provvedano alla rettifica delle dichiarazioni infedeli già prodotte, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto per le contravvenzioni previste dalla legge 20 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei tratturi del Tavoliere delle Puglie e dal relativo regolamento 5 gennaio 1911, n. 196

Tale condono non avrà efficacia se nel termine di un anno dalla data predetta il contravventore per qualsiasi motivo non avrà pagato o tre le spese del procedimento il risarcimento dei danni nella somma che in via transattiva sarà stabilita dall'Amministrazione, e se, in caso di abusiva occupazione, non avrà rilasciato e ripristinato il suolo tratturale occupato, oppure non avrà sistemato altrimenti in forma contrattuale i propri rapporti giuridici col Demanio.

Art. 6

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 24 e 32 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **1504** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 22 luglio 1906, n. 417;

Visto il successivo regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le punizioni inflitte al personale delle Ferrovie dello Stato per le mancanze commesse entro il periodo dal 24 maggio 1915 alla data di pubblicazione del presente decreto, e di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (esclusi i comma I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XIV, XVII, XVIII e XIX quando non sia stato applicato il disposto dell'art. 51) del regolamento del personale approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417 ed agli articoli 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, (esclusi i comma *c*), *d*), *f*), *g*), 188), (esclusi i comma *a*), *b*), *d*), *f*), *g*), *h*), *k*), *n*), *p*), quando non sia stato applicato l'articolo 195 del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, sono adottati con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto i seguenti provvedimenti:

a) cessa ogni ulteriore effetto delle censure, delle multe, delle sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, delle sospensioni dal grado e dallo stipendio, delle proroghe del termine per l'aumento normale di stipendio o paga, delle degradazioni e delle retrocessioni applicate alla data di pubblicazione del presente decreto, e quindi senza effetto retroattivo;

b) le censure, le multe, le sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, le sospensioni dal grado e dallo stipendio, le proroghe del termine per l'aumento normale di stipendio o paga, le degradazioni e le retrocessioni inflitte per le mancanze previste al 1° comma e non applicate alla data di pubblicazione del presente decreto, vengono condonate, con la cessazione di ogni ulteriore effetto;

c) è estinta l'azione disciplinare per i procedimenti non ancora espletati alla data della pubblicazione del presente decreto, per le mancanze di cui al 1° comma.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad esaminare caso per caso, previa domanda degli interessati, ed a decidere intorno alla riammissione degli ex-agenti revocati e destituiti per le mancanze di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzato ad esaminare, previa domanda degli interessati, ed a decidere intorno alla riammissione degli ex-agenti destituiti di diritto in base all'art. 189 del regolamento del personale per condanne che siano state comprese nel provvedimento di amnistia di cui nel decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1501.

Le domande degli interessati, di cui al presente articolo ed a quello precedente, devono essere presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non oltre due mesi dal congedamento se trattasi di ex agenti sotto le armi e non oltre due mesi dalla comunicazione del provvedimento disciplinare, per i procedimenti in corso, di revocazione o di destituzione, di cui agli articoli 2 e 3, non ancora espletati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli* MORTARA.

Il numero **1505** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Nostra legge 671 in data 22 maggio 1915;

Visto il Codice penale del R. esercito approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Visto il Codice penale marittimo approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Visto il Nostro decreto n. 703 del 22 maggio 1915, col quale i territori di alcune Provincie del Regno sono considerati in istato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i ministri degli affari esteri, per l'interno e per la marina

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto cessano dall'essere dichiarati in istato di guerra i territori delle provincie di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno (tranne i comuni del circondario di Pieve di Cadore: Auronzo, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo di Cadore, San Nicolò di Comelico San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada e Vigo), Udine (tranne il territorio del circondario di Tolmezzo), Venezia, Treviso, Padova, Mantova.

Art. 2.

Nei territori suddetti permane il divieto di trasporto delle salme.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Castione Veronese, in provincia di Verona, è stato, con decreto del 27 agosto 1919, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Avendosi fondato sospetto della presenza della fillossera nel comune di Berzo Inferiore, in provincia di Brescia, è stato, con decreto del 28 agosto 1919, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9761 — Data della ricevuta: 15 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia, sede di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mastropasqua Giuseppe fu Giovanni (pos. n. 612593, str. 6) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 3,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data della ricevuta: 15 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Leziroli Giuseppe fu Ulderico (pos. n. 662224) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 15 — Ammontare della rendita L. 2275 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data della ricevuta 20 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione della ricevuta: Giudici Paolo Emilio notaio in Mussomeli (pos. n. 656866) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 3,50 0[0 categoria A — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1827 — Data della ricevuta: 4 maggio 19 5 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Sessa Giuseppe fu Carlo (pos. n. 527138) — Titoli del debito pubblico: 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita: L. 2,68 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1895.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1828 — Data della ricevuta: 4 maggio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Sessa Giuseppe fu Carlo (pos. n. 527139) — Titoli del debito pubblico: 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 2,68 — Cons. 4,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1895.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1919

	AL 30 giugno 1918	AL 30 giugno 1919	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	1,108,330,802 45	895,991,973 21	— 212,338,829 24
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	5,373,430,967 96	(1) 11,960,202,671 47	+ 6,586,771,703 51
Insieme	6,481,761,770 41	12,856,194,644 68	+ 6,374,432,874 27
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	18,466,926,651 52	30,210,338,184 —	— 11,743,411,532 48
Situazione del Tesoro	— 11,985,164,881 11	— 17,354,143,539 32	— 5,368,978,658 21

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 163,054,805 e quello delle monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa in L. 163.809.000.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1917-918	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	84,780,708 96	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1,023,550,093 49	1,108,330,802 45

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	2,714,067,650 18	7,368,200,981 84	10,082,268,632 02	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	37,084 12	188,075 09	225,159 21	
	» III. - Movimento di capitali	1,631,438,718 73	11,663,783,711 71	13,295,222,430 44	
	» IV. - Partite di giro	13,091,007 82	117,222,469 80	130,313,477 62	
		4,358,634,460 85	19,149,395,238 44	23,508,029,699 29	23,508,029,699 29
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit.	1,771,508,881 85	17,552,678,048 11	19,324,186,929 96	
	Vaglia del Tesoro	3,121,388,826 79	17,793,436,933 86	20,914,825,760 65	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	485,000,000 —	485,000,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta . . .	—	27,000,000 —	27,000,000 —	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	826,000,000 —	826,000,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	250,000,000 —	250,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	475,011,106 16	665,095,520 20	1,140,106,626 36	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	3,022,2[illegible]6 27	12,957,5[illegible]4 76	15,979,751 03	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero . .	125,000,000 —	1,026,500,000 —	1,151,500,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	3,063,240 72	3,063,240 72	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	2,176,662,946 40	5,397,8[illegible]4,220 90	7,574,547,167 30	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	727,934,510 45	7,931,281,272 79	8,659,215,783 24	
	Biglietti di Stato	—	301,200,000 —	301,200,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buon. quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	4[illegible]6,659,180 39	5,740,024,569 31	6,186,683,749 70	
	Buoni di Cassa	1,300,000 —	109,600,000 —	110,900,000 —	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	64,562,667 65	1,814,102,204 97	1,878,664,872 62	
		8,913,100,365 96	59,935,773,515 62	68,848,873,881 58	68,848,873,881 58
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	313,828,271 20	664,437,726 03	978,265,997 23	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	4,781,440 12	9,381,447 45	14,162,887 57	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	35,770,512 14	716,317,240 44	752,087,752 58	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	1,887,695 57	111,673,829 59	113,561,525 16	
	Anticipazioni [illegible]arie e cre[illegible]iti diversi	1,461,431,032 87	2,293,906,519 69	3,755,337,552 56	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	1,888,490 —	1,888,490 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1023 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		1,817,698,951 90	3,797,605,253 20	5,615,304,205 10	5,615,304,205 10
				Totale	99,080,53[illegible],5[illegible]8 43

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

AL 30 GIUGNO 1919 — AVERE

(b) Fondo di cassa al 30 giugno 1919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	17,921,069 92	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	878,070,903 29	895,991,973 21

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	7,325,359,684 05	20,898,687,880 18	28,224,047,564 23	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	755,340 18	27,912,108 73	28,667,448 91	
	» III. - Movimento di capitali	6,348,877 54	534,653,984 09	541,002,861 63	
	» IV. - Partite di giro	4,789,611 28	78,499,257 46	83,288,868 74	
		7,337,253,513 05	21,539,753,230 46	28,877,006,743 51	28,877,006,743 51
Decreti di scarico		—	1,613 99	1,613 99	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	1,613 99	1,613 99	1,613 99
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,564,153,811 89	10,797,114,198 10	12,361,268,009 99	
	Vaglia del Tesoro	2,984,384,185 25	17,546,244,549 87	20,530,628,735 12	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	226,000,000 —	226,000,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	324,060,882 —	745,900,489 14	1,069,961,371 14	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero.	4,781,440 12	9,381,447 45	14,162,887 57	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	92,770,512 14	1,422,317,240 44	1,515,087,752 58	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	10,020,467 42	10,020,467 42	
	Altro Amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	22,809 35	22,809 35	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	543,468,426 59	4,481,588,742 80	5,025,057,169 39	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	645,578,917 66	7,817,002,278 63	8,462,581 196 29	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c	—	48,119,300 —	48,119,300 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	1,888,490 —	1,888,490 —	
	Cassieri militari	537,7 9,249 84	5,613,742,307 82	6,151,464,557 66	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	118,100,376 86	1,571,102,225 73	1,689,202,602 59	
		6,815,017,802 35	50,290,444,546 75	57,105,462,349 10	57,105,462,349 10
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	3,989,000 —	90,820,000 —	94,809,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati al 31 maggio 1919	—	22,000,000 —	22,000,000 —	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate al 30 giugno 1919	100,000,000 —	50,000,000 —	150,000,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	92,121,625 24	863,064,870 49	955,186,495 73	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	2,293,347 04	14,817,999 48	17,111,346 52	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	60,221,824 49	233,903,999 95	344,125,824 44	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	17,653,365 11	123,560,552 02	141,213,917 13	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	735,643,828 59	9,741,985,496 20	10,477,629,324 79	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		1,011,922,990 47	11,190,152,918 14	12,202,075,908 61	12,202,075,908 61
				Totale	99,080,533,588 42

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 163,054,805 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 166,809,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1918	Al 30 giugno 1919
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	7,512,132,658 18	14,475,051,578 15
Vaglia del Tesoro	987,629,899 18	1,371,826,924 71
Banche — Conto anticipazioni statutarie	4,535,000,000 —	5,020,000,000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	—	27,000,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371)	—	600.000.000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	200,000,000 —	450,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	674,534,908 99	744,680,164 21
id. del Fondo culto id. id.	331,791 23	2,148,654 69
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	660,470,623 25	296,882,870 67
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	30,000,000 —	19,979,532 58
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	5,445,956 97	8,486,388 34
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	770,961,446 64	3,320,451,444 55
Incassi da regolare	182,631,279 32	379,265,866 27
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 6 dell' allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	6,197,745 —	4,309,255 —
Biglietti di Stato	1,565,800,000 —	1,867,000,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militari	346,290.342 76	381,512,534 80
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	104.000,000 —	55.880.700 —
Buoni di Cassa	140,500,000 —	251,400,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	—	189,462,270 03
Totale	18,466,926,651 52	30,210,338,184 —

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1918	Al 30 giugno 1919
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	72,000,000 —	166,809,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati ai 31 maggio 1919	—	22,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate al 30 giugno 1919	—	150,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	221,913,792 55	198,834,291 05
Id. del Fondo pel culto id. id.	16,820,105 19	19,788,564 14
Cassa depositi e prestiti	636,484,964 83	228,523,036 69
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	316,794,397 72
Amministrazioni varie	55,022,247 —	82,674,638 97
Ministero della guerra:		
Antico conto corrente da sistemarsi entro il 30 giugno 1917, a' termini dell'art. 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511	35,447,945 08	—
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	12,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	46,946,000 —	40,696,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 51)	1,050,000 —	1,050,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 19 n. 08,138)	600,000 —	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. id.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	3,696,528,071 04	10,317,549,483 31
Diversi	43,838,367 45	176,406,572 49
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	6,197,745 —	4,309,255 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	30,330,307 18
Totale	5,373,430,967 96	11,960,202,671 47

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 30 giugno 1919 ascendeva a L. 248,950,024.45.

B) quelle delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 405.723.902,60.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di giugno 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1918-919 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di giugno 1919	Mese di giugno 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto giugno 1919	Da luglio 1917 a tutto giugno 1918	DIFFERENZA nel 1919
Entrata ordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	2,063,221 87	1,392,000 04	+ 671,221 83	22,007,481 12	(a) 96,797,548 04	— 74,790,066 92
CONTRIBUTI – Imposte dirette: Fondi rustici e fabbricati	44,940,335 48	44,024,406 25	+ 915,929 23	270,989,180 31	279,090,445 59	— 2) 8,101,265 28
Redditi di R. M. e vari	111,530,815 92	146,553,759 51	— 35,022,943 59	536,907,881 58	482,438,533 48	+ 3) 54,469,348 10
Contributo centesimo guerra	44,960,436 49	101,039,956 25	— 56,079,519 76	303,124,783 30	272,883,029 48	+ 3) 30,241,713 82
Extraprofitti di guerra	154,139,811 72	88,952,242 48	+ 65,187,569 24	755,489,681 15	403,883,594 82	+ 3) 351,606,086 33
Esenzione servizio militare	6,183,398 07	2,542,264 01	+ 3,641,140 06	35,132,464 78	24,006,124 50	+ 3) 11,126,340 28
Tasse sugli affari: Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	75,918,231 54	55,182,341 09	+ 20,735,890 45	794,690,670 92	565,305,578 33	+ 3) 229,385,092 59
Prodotto del movimento a G. e P. V.	535,216 61	7,137,048 63	— 6,601,832 02	127,820,244 86	89,049,644 30	+ 3) 38,770,600 53
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	952,657 79	657,803 14	+ 294,854 65	952,657 79	1,173,194 10	— 220,536 31
Tasse di consumo: Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	30,707,566 80	24,573,193 26	+ 6,134,373 54	340,105,502 19	282,235,558 88	+ 3) 57,819,943 31
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	74,160,178 62	229,682,807 51	— 155,522,628 89	574,180,172 69	583,914,969 14	— 2) 9,734,796 45
Dazio sull'importaz. del grano	77,794 05	13,163 43	+ 64,630 62	243,217 71	5,212 70	+ 238,005 01
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	9,477,934 26	23,916,991 90	— 14,439,057 64	111,421,368 95	106,294,811 73	+ 3) 5,126,557 22
Privative: Tabacchi	113,832,872 30	86,840,720 17	+ 26,992,152 13	1,177,701,842 04	823,044,854 23	+ 3) 354,656,987 81
Sali	9,963,923 52	10,273,483 09	— 309,559 57	121,884,137 93	121,489,812 45	+ 394,325 48
Fiammiferi e carte da giuoco	9,417,106 65	7,675,565 70	+ 1,741,540 95	96,810,032 38	65,663,179 32	+ 3) 31,146,853 06
Chinino	1,317,747 20	949,877 36	+ 367,869 84	7,337,070 76	5,602,439 33	+ 3) 1,734,631 43
Lotto	13,654,671 46	7,894,518 77	+ 5,760,152 69	118,842,340 61	103,815,070 54	+ 3) 15,027,270 07
Proventi dei servizi pubblici: Poste	18,341,540 19	19,911,431 55	— 1,569,891 36	220,436,290 25	220,479,979 52	— 43,689 27
Telegrafi	9,936,196 34	7,515,100 83	+ 2,421,095 51	56,647,391 80	43,748,457 16	+ 12,898,934 64
Telefoni	1,385,089 94	725,582 03	+ 659,507 91	25,611,553 73	18,157,688 56	+ 7,453,865 17
Servizi diversi	9,405,401 42	6,901,555 62	+ 2,503,845 80	47,439,512 64	42,474,125 78	+ 4,965,386 86
Rimborsi e concorsi nelle spese	43,891,520 90	10,981,822 48	+ 32,909,698 42	128,670,410 35	110,080,992 42	+ 18,589,417 93
Entrate diverse	1,469,609,251 45	1,170,174,182 57	+ 299,435,068 88	2,167,706,310 43	1,591,585,518 45	+ 576,120,791 98
Totale *Entrata ordinaria*	2,256,402,890 59	2,055,511,817 67	+ 200,891,072 92	8,042,152,200 27	6,333,220,402 85	+ 1,708,931,797 42
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	205,662,762 14	554,160 16	+ 205,108,601 98	859,069,484 33	2,972,419 72	+ 856,097,064 61
Entrate diverse	251,712,917 34	324,795,079 53	— 73,082,163 19	1,179,397,631 78	854,541,451 35	+ 324,856,180 43
Capitoli aggiunti per resti attivi	289,080 11	8,847 73	+ 280,232 38	1,649,315 64	4,202,988 05	— 2,553,672 41
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	37,084 12	1,841 29	+ 35,242 83	225,159 21	224,281 14	+ 878 07
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Rendita di beni ed affranc. di canone	561,400 35	184,726 68	+ 376,673 67	5,000,341 06	7,245,884 27	— 2,245,543 21
Accensione di debiti	1) 1624572861 10	698,603,783 02	+ 925,969,078 08	12,845,351,763 49	10484,592,580 17	+ 2,360,759,183 32
Riscossioni di crediti	15,721 50	16,791 75	— 1,070 25	138,410 88	26,889 24	+ 111,521 64
Rimborsi di somme anticip. dal Tesoro	4,165,340 60	4,233,318 85	— 67,978 25	17,671,787 13	29,023,441 34	— 11,351,654 21
Rimborso della concessione italiana di Tien-Tsin	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	310,000 —	235,000 —	+ 75,000 —
Partite che si compensano nella spesa	1,125,744 35	3,722,173 40	— 2,596,429 05	12,643,801 57	14,008,023 19	— 1,364,221 62
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	2,524,094 74	— 2,524,094 74	2,524,094 74	2,524,094 74	—
Prelevamenti da fondi speciali	768,000 —	1,100,000 —	— 332,000 —	12,043,000 —	3,326,200 —	+ 8,716,800 —
Ricuperi diversi	229,590 83	212,499 59	17,091 24	2,182,511 05	1,882,811 17	+ 299,699 88
Capitoli aggiunti per resti attivi	60 —	—	+ 60 —	397,356,720 52	3,344,382,864 61	— 2,947,026,144 09
Totale *Entrata straordinaria*	2,089,140,562 44	1,035,957,316 74	+ 1,053,183,245 70	15,335,564,021 40	14749,188,928 99	+ 586,375,092 41
CATEGORIA IV. - *Partite di giro*	13,091,007 82	29,643,099 32	— 16,552,091 50	130,313,477 62	129,339,622 70	+ 973,854 92
	4,358,634,460 85	3,121,112,233 73	+ 1,237,522,227 12	23,508,029,699 29	21211,748,954 54	+ 2,296,280,744 75

(a) Dati del rendiconto consuntivo.

(1) Di cui L. 523,302,387,12 per buoni speciali collocati all'estero; L. 51,800,000 per crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti, e L. 339,578,847.02 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di giugno 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1918-919 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di giugno 1919	Mese di giugno 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto giugno 1919	Da luglio 1917 a tutto giugno 1918	DIFFERENZA nel 1919
Ministero del tesoro	1,313,048,707 06	877,184,053 51	+ 435,864,653 55	3,827,409,396 83	5,339,912,946 68	— 1,512,503,549 85
Id. dell'assistenza e pensioni di guerra	148,591,854 93	96,391,906 58	+ 52,199,948 35	1,653,116,887 11	416,188,811 48	+ 1,236,928,075 63
Id. delle finanze	208,998,019 58	73,965,707 57	+ 135,032,312 01	639,902,977 70	516,893,059 64	+ 123,009,918 06
Id di grazia e giustizia	9,196,747 64	6,828,550 88	+ 2,368,196 76	73,464,233 08	61,445,520 18	+ 12,018,712 90
Id. degli affari esteri	18,678,773 10	35,712,387 87	— 17,033,614 77	62,522,317 88	230,474,138 39	— 167,951,820 51
Id. dell'istruzione pubblica	26,330,196 07	33,482,084 27	— 7,151,888 20	333,949,256 77	258,924,249 80	+ 75,025,006 97
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	54,904,281 13	25,396,945 12	+ 29,507,336 01	593,453,766 93	199,041,953 32	+ 394,411,813 61
Id. dei lavori pubblici	92,275,061 62	24,191,348 17	+ 68,083,713 45	251,169,136 53	185,275,008 57	+ 65,894,127 96
Id. delle poste e dei telegrafi	52,678,620 56	36,463,790 64	+ 16,214,829 92	283,422,613 24	197,998,761 11	+ 85,423,852 13
Id. della guerra Id. delle armi e munizioni	3,362,087,664 71 90,480,141 73	2,710,428,905 03	+ 742,138,901 41	13,258,391,459 09 3,402,601,753 36	16,840,974,599 57	— 179,981,387 12
Id. della marina	183,910,973 09	135,696,305 71	+ 48,214,667 38	1,295,854,878 29	1,010,093,380 44	+ 285,761,497 85
Id. delle colonie	2,582,773 88	4,363,009 95	— 1,780,236 07	153,353,406 55	147,136,127 38	+ 6,217,279 17
Id. dell'agricoltura	3,973,346 67	4,054,034 12	— 80,687 45	36,937,472 80	30,544,267 48	+ 6,393,205 32
Id. industria, commercio e lavoro	21,732,133 81	1,757,605 89	+ 19,974,527 92	95,980,542 50	10,894,810 86	+ 85,085,731 64
Id. trasporti	1,720,653,201 85	3,089,793 34	+ 1,717,563,408 51	2,778,610,702 36	757,199,573 10	+ 2,021,411,129 26
Id. approvvigionamenti	2,269,533 96	216,148 63	+ 2,053,385 34	14,948,622 98	543,659 60	+ 14,404,963 38
Id. ricostituz. terre liberate	24,861,481 66	—	+ 24,861,481 66	121,917,319 51	—	+ 121,917,319 51
Totale pagamenti di bilancio	7,337,253,513 05	4,069,222,577 27	+ 3,268,030,935 78	28,877,006,743 51	26,203,540,867 60	+ 2,673,465,875 91
Decreti di scarico	—	587 55	— 587 55	1,613 99	17,138 93	— 15,524 94
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti	7,337,253,513 05	4,069,223,164 82	— 3,268,030,348 23	28,877,008,357 50	26,203,558,006 53	+ 2,673,450,355 97

(2) Minori accertamenti.
(3) Maggiori accertamenti.

Roma, 20 luglio 1919.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Neri dott. Edoardo, ricevitore principale del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 16 giugno 1919.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.49	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.64	—

Corso medio dei cambi

del giorno 1 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,15 — Svizzera 168,87 — Londra 40,55 — New York 9,59 — Spagna 183,25 — Oro 160,81.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 7 del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto del 10 novembre 1907, n. 844;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso, per titoli, al posto di direttore dalla Cassa ademprivile di Cagliari.

A tale posto di direttore è assegnato l'annuo stipendio di L. 6000 sottoposto alla ritenuta di ricchezza mobile e pagabile a rate mensili posticipate.

Art. 2.

La nomina del direttore sarà fatta per decreto Ministeriale in base al giudizio della Commissione esaminatrice di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare analoga domanda in carta da bollo da due lire diretta al Ministero di agricoltura (Ispettorato generale del bonificamento, della colonizzazione dei demani ed usi civici e del credito agrario) entro il 15 ottobre p. v. corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data predetta, 30 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di immunità penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica debitamente legalizzato;

f) titoli comprovanti la coltura generale dell'aspirante e quella speciale nelle discipline giuridiche, amministrative e contabili;

g) altri titoli che attestino l'idoneità del concorrente a dirigere un Istituto di credito.

I certificati, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Saranno considerati come titoli di preferenza, i certificati, debitamente legalizzati, attestanti che il concorrente ha lodevolmente esercitato funzioni direttive presso Istituti di credito e di risparmio.

Art. 4.

Per l'esame dei documenti e dei titoli prodotti sarà nominata una Commissione di cinque membri e, cioè:

un consigliere di Stato presidente;

due funzionari di grado superiore del Ministero di agricoltura;

due funzionari di grado superiore del Ministero per l'industria il commercio e il lavoro.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Ministero di agricoltura.

Roma, 27 agosto 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

BISCARETTI. Saranno iscritti negli elenchi tutti i corsi naturali delle acque perenni e torrentizie a cominciare dal sito in cui queste hanno una portata di litri 25 a minuto secondo, nella massima magra estiva, ovvero un bacino imbrifero superiore a quattro chilometri quadrati.

Entro sei mesi dalla data delle pubblicazioni gli interessati potranno farvi opposizione.

Nello stesso termine i Consigli provinciali potranno presentare le loro osservazioni.

Gli elenchi saranno approvati per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

BENEVENTANO Dopo la presentazione del testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo non ha ragione d'insistere sulla parte dell'emendamento che riguarda la definizione dei corsi d'acqua da inscriversi negli elenchi.

Chiede se la pubblicazione degli elenchi debba essere fatta in tutte le Provincie o soltanto in quelle nelle quali essi non furono pubblicati ed accenna al pericolo di decadenza pei ricorsi.

Crede, e ne fa formale proposta, che sia meglio rimandare i ricorsi ai Consigli provinciali anzichè alle Deputazioni provinciali.

ROLANDI-RICCI, relatore. Ringrazia il senatore Filomusi-Guelfi della sua autorevole adesione all'art. 2° ed a tutto il disegno di legge.

Rispondendo al senatore Polacco dice che la parola « acquistino » è stata inserita perchè la legge intende provvedere anche alla compilazione di elenchi suppletivi, che potranno essere richiesti dal progresso della scienza; che non si può parlare di Demanio delle acque provinciale e comunale; e che l'acqua più vana raccolta in un'opera privata, non diviene per questo acqua pubblica.

Al senatore Beneventano dice che l'ufficio centrale ben può consentire nell'emendamento da esso proposto circa la definizione delle opere pubbliche; dichiara però di accogliere la proposta relativa al rimando dei ricorsi al Consiglio provinciale.

Per quanto riguarda il diritto degli utenti a ricorrere contro gli elenchi, ricorda che si è provveduto con l'art. 4 secondo il quale gli interessati avranno un anno e mesi di tempo per ricorrere alle acque pubbliche.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 8 agosto 1919

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

La seduta è aperta alle 10.5.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

BIANCHI VINCENZO, segretario, dà lettura di un nuovo testo concordato dell'art. 8.

MICHELI, relatore, illustra questo nuovo testo, dimostrando la necessità di anticipare l'ora di apertura delle operazioni elettorali e di prorogarne la chiusura per evitare possibili ostruzionismi.

Espone le ragioni, per le quali crede debbasi mantenere la formalità dell'appello.

RICCIO, crede che la soppressione dell'appello possa piuttosto far perdere tempo anzichè guadagnarne.

Crede, poi, troppo breve l'intervallo lasciato fra la chiusura della votazione e quella delle operazioni elettorali, che per la nuova legge sono anche più complesse.

Propone, quindi, che le operazioni stesse possano continuare, sino alla fine, anche dopo la mezzanotte.

MODIGLIANI, ravvisa nella prosecuzione delle operazioni elettorali durante la notte un grave pericolo.

Propone, invece, che lo spoglio si inizi senz'altro il giorno successivo.

PRESIDENTE, osserva che la discussione su questo argomento dovrebbe avvenire piuttosto sull'art. 11.

CAMERONI, afferma che permettere le operazioni di spoglio nelle tarde ore della notte significa permettere e quasi incoraggiare ogni sorta di brogli e di violenze.

VIGNA, crede che, in relazione alla protrazione della chiusura della votazione alle 22 per gli elettori presenti, vorrebbe che fosse prorogata alle 19 la chiusura stessa anche quando alle 17 non vi siano elettori presenti.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non può accettare la proposta.

Prega la Camera di votare l'articolo nel nuovo testo concordato tra Governo e Commissione.

PRESIDENTE, legge l'art. 8 secondo il testo concordato:

« Le operazioni elettorali cominceranno alle ore sette.

« Sono modificati in conformità gli articoli 69 e 82 del testo unico.

« Nell'ultimo comma dell'art. 82 del testo unico alle parole « ore venti » sono sostituite « ore ventidue ».

PRESIDENTE, dà lettura di un nuovo testo concordato dell'articolo 9.

(Tutti gli emendamenti sono ritirati).

CAMERONI e CAMERINI, rilevano l'opportunità di mettere alcune espressioni usate nell'articolo in armonia con le disposizioni già approvate.

MICHELI, relatore, propone a questo scopo alcune modificazioni di forma.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, nota che ogni lista è distinta da un contrassegno e designata con una lettera, che però non è segnata sulla scheda. Ma il presidente del seggio potrà per ogni scheda enunciare la lettera corrispondente al segno.

VICINI, al evitare gravi inconvenienti vuole che il presidente del seggio debba enunciare il contrassegno della scheda, anzichè indicarlo con una lettera.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per semplificare la discussione, si rimette alla Camera.

VICINI propone che si dica: « enuncia il contrassegno portato dalla scheda e legge, ecc. ».

CAMERONI appoggia questo emendamento.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone che si dica: « enuncia ad alta voce il contrassegno della lista ».

PRESIDENTE legge l'articolo 9 secondo il testo definitivamente concordato:

« Il presidente dell'ufficio di sezione, per procedere allo spoglio dei voti, dopo aver ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascuna busta estratta dalla seconda urna, e dopo avere staccata la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta a norma dell'art 85, n. 4, del testo unico, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista, per la quale è espresso il voto, ed i cognomi dei candidati pei quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'art. 7 di questa legge, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme, col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista, e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti, attribuiti a ciascun candidato.

« Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti.

« Nel numero 5 dell'art. 85 del testo unico alle parole « dai candidati » e « ad alcun candidato » sono sostituite le seguenti: « dalle liste » e « a alcuna lista ».

« Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato articolo ».

(È approvato).

PRESIDENTE, annuncia che anche l'art. 10 ha subito alcune modificazioni in relazione a quelle introdotte negli articoli precedenti.

MICHELI, relatore, spiega che queste modificazioni tendono a meglio determinare i casi di nullità in relazione all'art. 86 della legge vigente.

(Tutti gli emendamenti sono ritirati).

DE RUGGERI, vorrebbe che fosse proclamata espressamente la nullità delle schede portanti nomi cancellati.

MICHELI, relatore, e AGNELLI, osservano che la giurisprudenza è già pacifica in questo senso, e quindi è superfluo ogni dichiarazione espressa.

PASQUALINO VASSALLO, rileva che la cancellatura può talvolta essere la semplice espressione di un pentimento dell'elettore.

Crede, quindi, eccessivo dichiarare, senz'altro, nulle le schede in tali casi.

CAMERONI, trova eccessivo stabilire la nullità della scheda per la cancellazione di un nome.

ROSSI EUGENIO trova anch'egli pericoloso sancire in ogni caso la nullità della scheda per la cancellazione di un nome.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, consente che siano vietate in modo assoluto le cancellazioni.

VICINI, trova eccessiva questa limitazione della libertà dello elettore.

AGNELLI, teme che la formula proposta dal presidente del Consiglio possa dar luogo ad equivoci.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, mantiene la sua proposta.

(Tutti gli emendamenti sono ritirati).

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 10, secondo il testo concordato con le ultime modificazioni, indicate dal presidente del Consiglio:

« Ai numeri 3 e 4 dell'articolo 86 del testo unico sono sostituiti i seguenti:

3° le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'articolo 5 di questa legge, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'articolo 6, o contengano indicazioni di qualsiasi natura diverse da quelle consentite dagli articoli 6 e 7, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'articolo 79 del testo unico, non possa identificarsi

il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta ».

(È approvato).

DANEO, propone tre articoli aggiuntivi diretti a stabilire il voto obbligatorio.

Ricorda che in Italia la percentuale delle astensioni è superiore a quella di ogni altro paese.

Osserva che, invece, la rappresentanza proporzionale, più di ogni altro sistema elettorale, presuppone la partecipazione di tutto il paese all'esercizio del diritto di voto.

Esaminando le obiezioni d'indole pratica, crede che la semplice introduzione di sanzioni nella legge, basterebbe a fare partecipare alle elezioni gran parte di coloro che oggi se ne astengono.

Illustra i benefici, che per l'eliminazione delle corruzioni e per l'educazione politica del paese avrebbe il voto obbligatorio, e si augura che l'onorevole presidente del Consiglio non voglia ancora opporvisi.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, come ha già dichiarato, ritiene il voto obbligatorio inutile e dannoso.

Insiste, poi, sui numerosi inconvenienti d'ordine pratico, cui si andrebbe incontro, col voto obbligatorio.

MICHELI dichiara che la Commissione si è trovata in questa questione discorde, e quindi i suoi componenti voteranno singolarmente come crederanno.

MEDA non ostante le obiezioni del presidente del Consiglio, mantiene il suo antico convincimento della opportunità del voto obbligatorio.

PRESIDENTE, legge l'articolo aggiuntivo 10-*bis* dell'on. Daneo.

Lo mette a partito.

(Non è approvato — Gli altri articoli aggiuntivi rimangono assorbiti).

Mette in discussione l'art. 11.

PASQUALINO-VASSALLO, chiede sia ben chiarito che il rinvio delle operazioni elettorali al giorno seguente deve essere ordinato anche per il caso di contestazioni insorte durante la votazione.

RICCIO, tenuto conto del maggior lavoro, che occorre per lo scrutinio, vorrebbe tassativamente stabilito che le operazioni di votazione abbiano luogo la domenica, mentre le operazioni di scrutinio debbano cominciare il lunedì.

In tal modo sarebbero eliminati tutti gli inconvenienti derivanti dalla sospensione delle operazioni di scrutinio già cominciate.

MODIGLIANI, crede per certo che nessuno spoglio potrà esaurirsi *nella sera della domenica*. Di qui la necessità di rimetterlo al lunedì. E per togliere la possibilità che nella notte avvengano brogli, che difficilmente potrebbero essere evitati, vorrebbe anch'egli che le operazioni di scrutinio comincino il lunedì.

Propone pertanto il seguente emendamento:

« Terminata la votazione il presidente provvede alla custodia delle urne e dei registri senza nulla rimuovere dal locale delle sezioni avendo cura che l'esecuzione dei suoi provvedimenti possa essere facilmente controllata da qualunque elettore Dopo di che le operazioni di spoglio sono rimandate al giorno successivo ».

PASQUALINO-VASSALLO, crede preferibile mantenere l'art 11 nel testo proposto, salvo di aggiungervi la facoltà del rinvio delle operazioni al giorno successivo in tutti i casi previduti dall'art. 87 della legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, accetta il concetto dell'onorevole Modigliani, riconoscendo gli inconvenienti, che si avrebbero cominciando lo spoglio all'ultima ora della domenica, per poi sospenderlo e rimetterlo al giorno successivo.

Trova però eccessivo che ogni elettore possa controllare l'esecuzione dei provvedimenti del presidente del seggio.

MODIGLIANI, propone che si dica invece « possano essere facilmente controllati dai componenti del seggio e dai rappresentanti delle liste ».

MICHELI, relatore accetta la formula proposta dall'on. Modigliani.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone che la votazione dell'emendamento sia rimessa alla seduta pomeridiana per poterne meglio studiare la redazione definitiva.

(Rimane così stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del vice presidente RAVA.

La seduta comincia alle 15,5.

MOLINA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, annuncia il nuovo testo concordato dell'art. 11:

« Adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 82, sgombrato il tavolo dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente dichiara chiusa la votazione, compie le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 85 e rinvia lo scrutinio al giorno successivo adempiendo alle prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 87, e provvedendo alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Le operazioni devono essere riprese alle ore 7 del lunedì e ultimate per le ore 24 del giorno medesimo. In caso diverso si provvede a norma dell'art 67 ».

SICHEL, desidera che la vigilanza necessaria possa esercitarsi anche dai privati cittadini.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che la sala delle operazioni rimane ermeticamente chiusa, e che dal di fuori tutti possono vigilare.

(Si approva l'art. 11).

VICINI, sull'articolo 12, nota che ogni partito dovrebbe portare un numero di candidati presso a poco equivalente a quello che presume di poter fare trionfare; invece le disposizioni proposte in questo articolo 12 tendono a costringere tutti i partiti a presentare in ogni caso, una lista completa o quasi ,

Propone perciò di sommare i voti ottenuti da tutti i candidati di ogni lista nelle sezioni del collegio, e dividere il totale ottenuto pel numero dei candidati portati dalla lista, determinando così la cifra elettorale di ciascuna lista.

RICCIO, rileva che la questione fondamentale che l'articolo 12 deve risolvere è se i voti aggiunti ad una lista debbano computarsi come voti personali oppure come voti di scheda.

Crede che sarebbe pericoloso ed ingiusto considerare questi voti altrimenti che come voti personali, e si augura che Governo e Commissione vogliano mantenere fermo l'articolo 12 nel testo fra essi concordato.

DE VITI DE MARCO, dichiara che la Commissione non ha nessun emendamento da proporre a questo articolo.

LARUSSA, lamentando il trattamento di favore fatto dalla legge alle liste complete a danno di quelle incomplete, crede, invece, che i voti aggiunti debbano essere computati come voti di lista.

Propone di sostituire al primo e secondo comma dell'articolo i capoversi seguenti:

1° determina la cifra elettorale di ciascuna lista in tutte le sezioni a base dei verbali ed elenchi di ciascuna sezione, e secondo le norme dell'art. 8-*bis*;

2° computa i voti riportati in tutte le sezioni da ciascun candidato nelle altre liste secondo le norme dell'art. 8-*bis*, ultimo comma.

Rilevando poi una lacuna lasciata nell'art. 7. vorrebbe che si disciplinasse l'ordine di preferenza tra i candidati di ogni lista.

PEANO, propone questo emendamento sostitutivo:

« L'Ufficio centrale, facendosi assistere, ove creda, da uno o più contabili da esso prescelti, procede alle seguenti operazioni:

1° somma le schede valide ottenute da ciascuna lista del Collegio che non portano aggiunte;

2° somma tutti i voti personali riportati dai candidati di ciascuna lista nelle schede che portano aggiunte in confronto della scheda-tipo, e divide il numero così ottenuto per quello dei deputati da eleggere;

3° somma questo quoziente coi voti di lista di cui al n. 1 e si forma così la cifra elettorale;

4° divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3 4.... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;

5° somma per ciascun candidato la cifra elettorale della lista cui egli appartiene con i voti personali e quelli di preferenza eventualmente dati al candidato stesso: in base ai risultati di tali operazioni restano determinati il numero di voti ottenuto da ciascun candidato e l'ordine di precedenza dei candidati in ciascuna lista. A parità di voti la precedenza è determinata dall'anzianità ».

Osserva che se non si vuole togliere all'elettore quella certa libertà di scelta che le disposizioni già approvate hanno voluto lasciargli, i voti aggiunti debbono essere computati anche come voti di lista.

ROSADI, afferma anch'egli che i voti aggiunti debbano concorrere a formare la cifra elettorale; altrimenti potrebbe accadere che un candidato conseguisse la quasi unanimità dei voti, e tuttavia non potesse riuscire eletto perchè la lista cui appartiene non ha raggiunto il quoziente necessario.

Questo sistema eviterà anche che si aggiungano alla lista nomi di avversari per fare dispetto al partito cui costoro appartengono.

Si dichiara infine contrario a che l'ordine di preferenza fra i candidati sia designato dalla precedenza nella lista.

MEDA, rileva che questo articolo 12 non corrisponde più alle variazioni introdotte nei precedenti articoli.

Constata che tutti d'accordo consentono che i voti di preferenza non devono avere alcuna influenza sui voti di lista.

Ma diversa è la cosa pei voti aggiunti. Se astrattamente sembra più accettabile la tesi dell'on. Riccio, a dare un valore ai voti aggiunti con vantaggio della serietà e della educazione politica del corpo elettorale

Quanto al modo di computare questi voti aggiunti, il sistema preferibile sarebbe di dividere i voti aggiunti per il numero dei candidati della lista.

Una grave difficoltà si avrebbe pure nel caso di una lista di pochi candidati o di un candidato.

Ad eliminare questo inconveniente e a risolvere nel modo più logico e più opportuno la questione, l'oratore, con gli onorevoli Peano, Bertarelli, Rosadi, Buccelli, Porzio, Cavazza, Luciani, Sioli-Legnani, Salterio, Larussa, propone la seguente nuova redazione dell'art. 12:

« L'Ufficio centrale, facendosi assistere, ove creda, da uno o più contabili scelti dal presidente, provvede a determinare:

a) le cifre elettorali;

b) i voti individuali.

« La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, divisa quest'ultima per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

« Il voto individuale è dato dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

« La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei candidati spettanti a ciascuna lista.

« Il voto individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di inscrizione nella propria lista.

« L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna lista elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere: e quindi si sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale;

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti ».

Quanto alla precedenza, propone sia espressamente stabilito che è determinata dall'ordine d'iscrizione nella lista. (Commenti).

Presidenza del presidente MARCORA.

PIETRAVALLE, rileva che la cifra elettorale è il vero indice della forza di ciascun partito.

Ora attribuire un peso soverchio ai voti aggiunti per la formazione della cifra elettorale significa incoraggiare quel *panachage*, che la Camera ha voluto invece limitare in ristretti confini.

MODIGLIANI, nota che non calcolando il voto aggiunto nella cifra elettorale, esso servirà agli avversari per danneggiare senza loro rischio le liste concorrenti, e in pari tempo servirà al candidato meno corretto e meno onesto per prevalere sugli altri candidati.

È dunque convinto che il voto aggiunto debba contribuire alla formazione della cifra elettorale.

Nè lo rimuovono le obbiezioni addotte dagli onorevoli Riccio e Meda; soprattutto per quanto riguarda le candidature isolate. Si associa pertanto all'emendamento dell'onorevole Vicini.

MICHELI, relatore, dichiara che la Commissione non si è trovata sulla questione perfettamente concorde.

La maggioranza non può consentire nella proposta dell'onorevole Peano circa il computo dei voti aggiunti nella cifra elettorale, perchè con ciò si verrebbe a dare un premio al *panachage*.

Nè può consentire nella proposta dell'on. Vicini, che si risolve nel doppio voto.

Circa l'ordine di preferenza prega l'on. Rosadi di non insistere nella sua proposta e di accettare, con la Commissione, che in caso di mancanza o di parità di voti individuali si segua l'ordine di inscrizione nella lista.

DE RUGGIERI, rilevando gli inconvenienti insiti nel sistema di far contare come cifra elettorale i voti aggiunti, si associa alla proposta degli onorevoli Meda e Peano.

PAVIA chiede come si eserciterà dall'Ufficio centrale la facoltà di scegliere i contabili, e rileva gli inconvenienti di lasciare all'ufficio la scelta.

Non trova giusto che, a parità di voti, la graduazione tra i candidati di lista avvenga secondo l'ordine di iscrizione.

LUCIANI, è anch'egli contrario al sistema di computare nella cifra elettorale i voti aggiunti, essendo certo che chi da un voto aggiunto non intende esprimere un voto politico. Si augura pertanto che sia accolto l'emendamento degli onorevoli Meda e Peano.

Crede poi preferibile, per la graduazione dei candidati della stessa lista a parità di voti, il sistema dell'anzianità.

DE VITI DE MARCO, presidente della Commissione, nota che dopo che l'art. 7, come è stato votato dalla Camera, dichiara che ogni scheda valida introdotta nella busta è un voto di lista, non è più il caso di tener conto dei voti aggiunti per la determinazione della voto di lista.

Perciò non può accettare i concetti degli onorev[illegible] e Meda.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, rispondendo all'on. Pavia dichiara che il presidente potrà farsi assistere da persona esperta nei calcoli, quando ne ravvisi la necessità: ma può darsi che il seggio possa fare a meno di tali esperti.

Sulla questione che ha dato luogo a sì ampia discussione, dichiara che il Governo accetta la formula proposta dall'on. Meda, che coincide con quella dell'on. Peano.

CAMERINI, ha proposto insieme con l'on. Libertini Gesualdo, che l'art. 12 sia sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale costituito da tre consiglieri di Corte di appello, fra cui il più anziano sarà il presidente, assistito da un funzionario di cancelleria e da due ragionieri giurati, con l'intervento altresì dei rappresentanti dei candidati, fa lo spoglio delle schede che si estraggono man mano dalle buste riscontrandole coi verbali; fa la somma di tutti i votanti, che, divisa pel numero dei deputati assegnati al collegio, dà il quoziente elettorale; addiziona poi tutti i voti di lista per ciascuna lista ottenendo così le rispettive cifre elettorali ed attribuisce a ciascuna lista tanti candidati per quante volte il quoziente elettorale risulterà contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

« I posti che residuano, vengono attribuiti alle liste che, colla divisione come sopra eseguita, avranno ottenuto i resti più alti.

« Nelle singole liste saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportati gradualmente maggior numero di voti.

« Nel caso di parità sarà proclamato il candidato più anziano di età ».

Crede preferibile questo suo sistema del doppio quoziente: ma dopo l'accettazione da parte del Governo della proposta dell'onorevole Meda, non insisterà.

ABISSO, crede che col sistema proposto dall'on. Meda si aggravino, anzichè eliminare, gli inconvenienti già lamentati.

Propone pertanto che il sistema contemplato in questo articolo sia adottato solo nel caso che nessuna lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti, poichè in caso diverso i candidati iscritti nella lista devono essere senz'altro eletti.

CASALINI, propone che a parità di quoziente il posto sia attribuito alla lista che ha maggior resto elettorale.

DENTICE, vuole che a parità di voti sia seguito come criterio di preferenza, quello dell'anzianità anzichè quello della iscrizione nella lista.

DRAGO, chiede che sia stabilita con precisione la nullità delle schede che eventualmente portino i nomi stampati.

Aderisce poi, per il computo dei voti, al sistema proposto dall'onorevole Meda ed accettato dal Governo, perchè, pur non eliminando completamente gli inconvenienti lamentati certamente li attenua.

Si augura perciò che anche la Commissione voglia aderire a questa proposta.

TURATI, propone, insieme agli onorevoli Brunelli, Rondani, Pesetti, Basaglia, Beltrami, Maffi, Sichel, Vigna, Treves, Quaglino e Musatti, il seguente emendamento:

« Al n. 2 sostituire:

« 2° Divide il totale dei votanti per il numero dei deputati da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale, e attribuisce ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

« A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

« I posti che residuassero verranno attribuiti alle liste che, nella divisione della loro cifra elettorale pel quoziente, avranno ottenuto successivamente i resti più alti, purchè tali resti rappresentino almeno la metà prevalente del quoziente elettorale.

In difetto, i posti eventualmente tuttora scoperti sono attribuiti alle liste che hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali ».

È contrario al criterio di anzianità di età come criterio di preferenza fra i candidati della stessa lista.

Nota che il suo emendamento ha anche lo scopo di rendere la legge più accessibile alla grande maggioranza degli elettori, osservando che quello proposto nel 2° comma dell'art. 12 del testo concordato tra Governo e Commissione richiede la conoscenza di nozioni matematiche.

Crede molto più semplice il metodo da lui proposto col suo emendamento.

Osserva poi che mentre il sistema D'Hondt, adottato dalla Commissione e dal Governo, favorisce le maggioranze, quello propugnato dall'oratore favorisce le minoranze.

PEANO, rileva che il metodo adottato dalla Commissione è complicato solo nella apparenza, mentre in realtà è semplicissimo.

Questo sistema non favorisce nè la maggioranza nè la minoranza, ma favorisce la giustizia. (Commenti).

MEDA, mantiene la sua formula. Aveva delle prevenzioni contro il sistema accolto dal Governo e che è anche accolto nel suo emendamento e si è convinto che i risultati sono presso a poco identici a quelli che si ottengono col sistema preferito dall'on. Turati (Interruzioni del deputato Turati).

Inoltre il sistema da lui sostenuto risponde a maggiore esattezza matematica, il che vuol dire a maggior giustizia politica.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Si fa circolare insistentemente la voce che il Governo abbia vietato o stia per vietare l'esportazione all'estero del vino e delle uve.

Questa notizia, creata evidentemente ad arte sovratutto da interessati speculatori o da coloro che intendono promuovere agitazioni, è destituita di qualsiasi fondamento.

È vero invece il contrario: e cioè è ammessa liberamente la esportazione dei vini e delle uve, mentre ne è proibita la importazione.

In una intervista del giornalista Clayton col generale Grazioli riprodotta nella *Chicago Tribune* sono fra l'altro riportati giudizi del predetto generale su l'azione svolta dagli alleati in Fiume.

Nessun giudizio di tal genere è stato mai espresso dal generale Grazioli.

TELEGRAMMI " STEFANI „

LISBONA, 1. — Il Senato ha approvato con 19 voti contro 17 il principio che il Parlamento non può essere disciolto senza la preventiva consultazione del Consiglio parlamentare.

PRETORIA, 1. — Il generale Smuts ha accettato di costituire il nuovo Gabinetto.

BREST, 1. — Il generale Pershing è arrivato stamane, ricevuto dal maresciallo Foch, quindi si è imbarcato sul *Leviathan* mentre un reparto di truppe con bandiera e musica gli ha reso gli onori militari.

La folla che si accalcava sulle banchine e nei pressi dell'arsenale lo ha vivamente applaudito.

LONDRA, 1. — Secondo il *Weekly Dispatch* dodici dei sedici *Zeppelin* che dovevano essere consegnati agli alleati sarebbero stati distrutti per ordine di un giovine ufficiale di marina. Manca però la conferma di tale notizia.

LONDRA, 1. — Il *Daily Mail* ha da Amsterdam che una nuova rivoluzione sarebbe scoppiata a Budapest.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.